



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI i propri Decreti del 30 ottobre 2020, prot.435/RCI, del 18 novembre 2020, prot. 481/RCI e, da ultimo, del 29 luglio 2021, prot. 226/RCI a regolamentazione delle udienze secondo la disciplina fissata dall'art 27 del DL 28 ottobre 2020 e succ. mod. fino al termine dello stato di emergenza la cui durata - già prolungata fino al 31 dicembre 2021 - è stata ulteriormente prorogata sino al 31 marzo 2022 dall'art 1, comma 1 del Decreto Legge n 221 del 24 dicembre 2021;

VISTO l'art 16 comma 3 del Decreto Legge n 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto "Milleproroghe", con il quale il termine di cui all'art 27, comma 1, primo periodo del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021;

Rilevato che l'udienza da remoto ricomprende anche la trattazione scritta che ne costituisce modalità alternativa, il I° comma dell'art.27 cit.andando letto in combinato disposto con il II° ;

RICORDATO che con la delibera n 1409/2021 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha caldeggiato, la celebrazione delle udienze con collegamento delle parti da remoto o con trattazione scritta;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento delle udienze tributarie nel periodo di emergenza da Covid-19 nel Veneto stipulato con gli ordini professionali il 24 marzo 2021, prot. 1567/RU;

RITENUTO che in relazione agli spazi disponibili, alla organizzazione del lavoro, al rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza e prevenzione risulta ancora a rischio la ripresa delle udienze in presenza,

CONFERMA

l'applicazione delle precedenti modalità di udienza con le seguenti precisazioni:

- è autorizzato preventivamente lo svolgimento delle udienze pubbliche, camerali ed in camere di consiglio con collegamento *on line* da remoto su istanza di parte da notificare alla controparte e depositare agli atti almeno 10 gg. prima dell'udienza, onde consentire alla Segreteria il rispetto dei termini per i prescritti adempimenti;
- i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da quello dove è ubicata la Commissione di appartenenza sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o in Camera di consiglio in sede;
- in alternativa le controversie passeranno in decisione allo stato degli atti qualora non sia stata presentata istanza di discussione da comunicare alla controparte e depositare agli atti; nel qual caso si procederà alla trattazione scritta ovvero a rinvio con medesimo rito ove non sia possibile garantire il rispetto dei termini a difesa (10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e 5 giorni prima per il deposito di memorie di replica);
- il rinvio al periodo post emergenziale della pubblica udienza in presenza delle parti potrà essere accordato solo per gravi e giustificati motivi quando risultino inadeguati i riti alternativi.

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto

Venezia, 1 gennaio 2022

Il Presidente
Dr. Massimo Scuffi*

() firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93*